

Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 11/05/2006 n. 2612
legge 109/94 Articoli 1, 21 - Codici 1.1, 21.2

Qualora l'esame della documentazione integrativa di un partecipante alla gara venga pretermesso, per mero ed incontestato errore materiale, non sussiste l'onere di ripetere l'intera gara previo annullamento, ma di riprendere il procedimento dal punto in cui si è verificato l'errore, laddove le stesse modalità della gara - aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, senza prefissione di alcun limite di ribasso - non sono tali da alterare le condizioni con il riesame dell'offerta non considerata nella precedente sessione di lavoro della commissione né sotto l'aspetto della segretezza né sotto quello della continuità delle operazioni. Il principio della segretezza delle offerte è infatti rivolto (unitamente alle altre caratteristiche quali la completezza, la serietà e l'indipendenza) ad assicurare il gioco della libera concorrenza e del libero confronto attraverso cui può giungersi ad individuare il miglior contraente possibile (Cons. Stato, Sez. IV, 19 luglio 2004, n. 5185). L'esigenza di tutela della segretezza delle offerte impone il rinnovamento dell'intero procedimento nei soli casi in cui alla commissione giudicatrice sia richiesto l'esercizio del potere di discrezionalità tecnica nel visionare e valutare le offerte e la commissione vi abbia inoltre già proceduto, con l'apertura delle buste contenenti le relative offerte economiche (Cons. Stato, Sez. IV, 10 giugno 2004, n. 3731). Nella gara, che si svolge con il criterio del maggior ribasso rispetto al prezzo predeterminato dall'amministrazione, la commissione deve procedere alle sole operazioni aritmetiche di calcolo, priva di qualsivoglia discrezionalità, trattandosi semplicemente di determinare quali fra le imprese ammesse alla gara avesse la più elevata percentuale di ribasso rispetto al prezzo base fissato dall'amministrazione. L'esigenza della segretezza dell'offerta opera, pertanto, sino al momento in cui le relative buste entrano nella disponibilità dell'amministrazione, onde evitare che ciascuna impresa venga a conoscenza del ribasso della concorrente, ma non oltre. Acquisiti i plichi, il contenuto delle offerte unitamente ai singoli ribassi entra nella disponibilità della stazione appaltante, cui spetta garantire che non si verifichino alterazioni nel loro contenuto, volte a falsare i risultati della gara in spregio della par condicio dei concorrenti.